

Principali scadenze del mese di luglio 2013

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
1 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72	Termine iniziale di presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre aprile-giugno ¹ .
1 Lunedì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente ² .
2 Martedì	IRPEF, IRES, IRAP e IVA	Società commerciali residenti, società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia	Termine ultimo per la presentazione all'Agenzia delle Entrate degli interpelli disapplicativi della disciplina delle c.d. "società di comodo", in relazione al periodo d'imposta precedente ³ .
3 Mercoledì	IVA	Operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate	Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA: <ul style="list-style-type: none"> – effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA; – di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, IVA compresa; – il cui pagamento sia avvenuto mediante le carte di credito, di debito o prepagate da essi emesse; – rilevate nel periodo dal 6.7.2011 al 31.12.2011⁴.
3 Mercoledì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente ⁵ .
5 Venerdì	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Società e associazioni sportive dilettantistiche, <i>pro loco</i> , bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare	Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese precedente ⁶ .
8 Lunedì ⁷	IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Persone fisiche soggette agli studi di settore	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> – del saldo per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013 relativo all'IRPEF, alle addizionali IRPEF e all'IRAP (se soggetto passivo); – delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive)⁸.
8 Lunedì ⁷	Cedolare secca sugli affitti	Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo, soggette agli studi di settore	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013 ⁹ .
8 Lunedì ⁷	Imposta sostitutiva del 10%	Persone fisiche in regime agevolato per le nuove attività produttive, di cui all'art. 13 della L. 388/2000, soggette agli studi di settore	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno precedente ¹⁰ .
8 Lunedì ⁷	Contributo di solidarietà del 3%	Persone fisiche con un reddito complessivo superiore ai 300.000,00 euro lordi, soggette agli studi di settore	Termine per il versamento del saldo del contributo di solidarietà dovuto per l'anno precedente, senza la maggiorazione dello 0,4% ¹¹ .
8 Lunedì ⁷	IVIE	Persone fisiche residenti che possiedono immobili all'estero, soggette agli studi di settore	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013 delle imposte patrimoniali dovute ¹² .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
8 Lunedì ⁷	IVAFE	Personе fisiche residenti che detengono attività finanziarie all'estero, soggette agli studi di settore	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013 delle imposte patrimoniali dovute ¹³ .
8 Lunedì ⁷	Contributi INPS artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS, soggetti agli studi di settore	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: – saldo dei contributi per l'anno precedente; – primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso ¹⁴ .
8 Lunedì ⁷	Contributi INPS artigiani e commercianti	Soci di srl soggette agli studi di settore, iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: – saldo dei contributi per l'anno precedente; – primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso ¹⁵ .
8 Lunedì ⁷	Contributo INPS ex L. 335/95	Professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95, soggetti agli studi di settore	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: – saldo dei contributi per l'anno precedente (aliquota 18% o 27,72%); – primo acconto dei contributi per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 20% o 27,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno precedente ¹⁴ .
8 Lunedì ⁷	IRAP, imposte sostitutive e addizionali	Società di persone e soggetti equiparati, soggette agli studi di settore	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: – del saldo IRAP per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013; – delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali) ⁸ .
8 Lunedì ⁷	IVA	Personе fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli studi di settore	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2012, risultante dalla dichiarazione UNICO 2013, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013 e fino al 17.6.2013 ¹⁶ .
8 Lunedì ⁷	IVA	Personе fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, senza la maggiorazione dello 0,4% ¹⁷ .
8 Lunedì ⁷	Diritto annuale Camere di Commercio	Imprese individuali e società di persone, soggette agli studi di settore	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4% ¹⁸ .
8 Lunedì ⁷	IRPEF	Personе fisiche, società di persone e soggetti equiparati, che versano il saldo entro l'8 luglio	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, a condizione che: – il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti; – le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro ¹⁹ .
8 Lunedì ⁷	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2013, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2012 o in acconto per il 2013, senza maggiorazione di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013 ⁹ .
8 Lunedì ⁷	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2013, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente (modello UNICO 2013), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013 e fino al 17.6.2013 ¹⁶ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
8 Lunedì ⁷	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2013, sussistendone l'obbligo, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2012 o in acconto per il 2013, senza maggiorazione di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013 ⁸ .
8 Lunedì ⁷	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2013, sussistendone l'obbligo, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente (modello UNICO 2013), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013 e fino al 17.6.2013 ¹⁶ .
8 Lunedì ⁷	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2013, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, senza la maggiorazione dello 0,4% ¹⁷ .
8 Lunedì ⁷	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2013, soggetti agli studi di settore	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4% ¹⁸ .
8 Lunedì ⁷	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2012 o in acconto per il 2013, senza maggiorazione di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013 ⁸ .
8 Lunedì ⁷	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente (modello UNICO 2013), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013 e fino al 17.6.2013 ¹⁶ .
8 Lunedì ⁷	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, senza la maggiorazione dello 0,4% ¹⁷ .
8 Lunedì ⁷	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4% ¹⁸ .
8 Lunedì ⁷	IRPEF	Soggetti IRES "solari" che versano il saldo entro l'8 luglio	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, senza la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti; – le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro¹⁹.
8 Lunedì	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	CAF-dipendenti e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> – dei modelli 730/2013 e delle schede per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); – della comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2013 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente²⁰.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
8 Lunedì	Imposte dirette	Banche e altri intermediari finanziari	Termine per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di calcolo del "Tasso annuo effettivo globale" (TAEG) ²¹ .
10 Mercoledì	Contributi INPS	Datori di lavoro domestico	Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al trimestre aprile-giugno.
10 Mercoledì	IRPEF, IRAP e IVA	Persone fisiche in regime agevolato per le nuove attività produttive, di cui all'art. 13 della L. 388/2000	Termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contabili delle operazioni effettuate nel secondo trimestre ²² .
15 Lunedì	Contributo biennale di revisione	Società ed enti cooperativi	Versamento del contributo per lo svolgimento dell'attività di "revisione cooperativa" dovuto per il biennio 2013-2014 ²³ .
15 Lunedì	IRPEF	Enti legalmente riconosciuti, senza scopo di lucro, che svolgono attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici	Termine per inviare al Ministero per i Beni e le Attività culturali, in via telematica, la richiesta di correzione degli eventuali errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2012, pubblicato a seguito delle domande presentate entro il 31.5.2013 ²⁴ .
15 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA	<p>Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> – alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente; – alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto; – alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta; – alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese precedente; – alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente. <p>Le fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni²⁵.</p>
15 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese ²⁶ .
15 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente ²⁷ .
15 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere fattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente ²⁷ .
15 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale ²⁸ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
15 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA	<p>Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i numeri delle fatture cui si riferisce; – l'imponibile complessivo; – l'IVA distinta per aliquota²⁹.
15 Lunedì	Imposte dirette e IVA	Imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi	<p>Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell'esercizio dell'apposita opzione.</p> <p>Qualora l'opzione sia esercitata nel corso del periodo d'imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione devono essere comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui la scelta è stata operata³⁰.</p>
15 Lunedì	IRES, IRAP e IVA	Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e <i>pro loco</i> che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398	<p>Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Devono essere distintamente annotati nel prospetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133; – le plusvalenze patrimoniali; – le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, conv. L. 29.10.93 n. 427. <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso³¹.</p>
15 Lunedì	IRES, IRAP e IVA	Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR	<p>Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nei registri previsti ai fini IVA; – ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97. <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso³².</p>
16 Martedì	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2013, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2013 in seconda convocazione	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2012 o in acconto per il 2013, senza maggiorazione di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013 ⁸ .
16 Martedì	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2013, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2013 in seconda convocazione	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2012, risultante dalla dichiarazione UNICO 2013, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013 ¹⁶ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Martedì	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2013, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2013 in seconda convocazione	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, senza la maggiorazione dello 0,4% ¹⁷ .
16 Martedì	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2013, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2013 in seconda convocazione	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4% ¹⁸ .
16 Martedì	IRPEF	Soggetti IRES "solari" che versano il saldo entro il 16 luglio	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, senza la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti; – le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro¹⁹.
16 Martedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive, IVA studi di settore, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 17 giugno, ovvero entro l'8 luglio	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi ³³ .
16 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 18 marzo	Versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi ³⁴ .
16 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 17 giugno, ovvero entro l'8 luglio	Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi ³⁴ .
16 Martedì	IRES	Società controllanti "solari"	Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, in caso di mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale), l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto partecipante ³⁵ .
16 Martedì	Imposta di bollo speciale	Intermediari finanziari	Versamento dell'imposta, pari all'1,35%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2012, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo ³⁶ .
16 Martedì	<i>Tobin tax</i>	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché le relative operazioni ad alta frequenza, effettuati dall'1.3.2013 fino al 31.5.2013 ³⁷ .
16 Martedì	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Martedì	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Martedì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Martedì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
16 Martedì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati ³⁸ .
16 Martedì	Contributi INPS	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
16 Martedì	Contributi INPS	Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Versamento della prima rata dei contributi dovuti per l'anno 2013.
16 Martedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto	Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavori a progetto erogati nel mese precedente ³⁹ .
16 Martedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite ⁴⁰ .
16 Martedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio	Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente ⁴¹ .
16 Martedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente ⁴² .
16 Martedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro	Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente ⁴³ .
16 Martedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite ⁴⁴ .
16 Martedì	Contributi ENPALS	Aziende dello spettacolo e dello sport	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti ⁴⁵ .
16 Martedì	Imposta sugli intrattenimenti	Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo	Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente ⁴⁶ .
16 Martedì	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno ⁴⁷ .
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
16 Martedì	Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%	Datori di lavoro privati	Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro ⁴⁸ .
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Martedì	Addizionale del 10%	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento dell'addizionale del 10% dovuta sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di <i>bonus</i> e <i>stock options</i> , che eccedono la parte fissa della retribuzione ⁴⁹ .
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
16 Martedì	IRPEF	Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: <ul style="list-style-type: none"> – effettuate nell'esercizio di impresa; – oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR⁵⁰.
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte: <ul style="list-style-type: none"> – operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente; – corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per avviamento e contributi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono premi e vincite	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.
16 Martedì	Addizionale del 6%	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento dell'addizionale del 6% trattenuta nel mese precedente sulle vincite superiori a 500,00 euro ⁵¹ .
16 Martedì	IRPEF e IRES	Banche e Poste	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione del 50% o del 55% ⁵² .
16 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito ^{53, 54} . È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi ⁵⁵ .
16 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'Ufficio delle Entrate	Liquidazione dell'IVA relativa al secondo mese precedente e versamento dell'IVA a debito ^{53, 54} . È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi ⁵⁵ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Martedì	IVA	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari rientranti nel regime dei "minimi"	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente ⁵⁶ .
16 Martedì	IVA	Soggetti fornitori di esportatori abituali	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intenti ricevute dagli esportatori abituali, al fine di non applicare l'IVA ⁵⁷ .
17 Mercoledì	IMU	Persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, soggetti IRES	Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU, la cui scadenza del termine era il 17.6.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali ^{58, 59} .
17 Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 17.6.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali ⁵⁹ .
17 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 17.6.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali ⁵⁹ .
17 Mercoledì ⁷	IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Persone fisiche non soggette agli studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: – del saldo per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per il 2013 relativo all'IRPEF, alle addizionali IRPEF e all'IRAP (se soggetto passivo); – delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive) ⁸ .
17 Mercoledì ⁷	Cedolare secca sugli affitti	Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo, non soggette agli studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013 ⁹ .
17 Mercoledì ⁷	Imposta sostitutiva del 10%	Persone fisiche in regime agevolato per le nuove attività produttive, di cui all'art. 13 della L. 388/2000, non soggette agli studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno precedente ¹⁰ .
17 Mercoledì	Imposta sostitutiva del 5%	Persone fisiche rientranti nel regime dei "nuovi minimi"	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013 ⁶⁰ .
17 Mercoledì ⁷	Contributo di solidarietà del 3%	Persone fisiche con un reddito complessivo superiore ai 300.000,00 euro lordi, non soggette agli studi di settore	Versamento del saldo del contributo di solidarietà dovuto per l'anno precedente, con la maggiorazione dello 0,4% ¹¹ .
17 Mercoledì ⁷	IVIE	Persone fisiche residenti che possiedono immobili all'estero, non soggette agli studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013 delle imposte patrimoniali dovute ¹² .
17 Mercoledì ⁷	IVAFE	Persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all'estero, non soggette agli studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013 delle imposte patrimoniali dovute ¹³ .
17 Mercoledì ⁷	Contributi INPS artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS, non soggetti agli studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: – saldo dei contributi per l'anno precedente; – primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso ¹⁴ .
17 Mercoledì ⁷	Contributi INPS artigiani e commercianti	Soci di srl non soggette agli studi di settore, iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: – saldo dei contributi per l'anno precedente; – primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso ¹⁵ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
17 Mercoledì ⁷	Contributo INPS ex L. 335/95	Professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95, non soggetti agli studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: – saldo dei contributi per l'anno precedente (aliquota 18% o 27,72%); – primo acconto dei contributi per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 20% o 27,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno precedente ¹⁴ .
17 Mercoledì ⁷	IRAP, imposte sostitutive e addizionali	Società di persone e soggetti equiparati, non soggette agli studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: – del saldo IRAP per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013; – di altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali) ⁸ .
17 Mercoledì ⁷	IVA	Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, non soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2012, risultante dalla dichiarazione UNICO 2013, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013 (fino al 17.6.2013) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 18.6.2013 - 17.7.2013 ¹⁶ .
17 Mercoledì ⁷	Diritto annuale Camere di Commercio	Imprese individuali e società di persone, non soggette agli studi di settore	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4% ¹⁸ .
17 Mercoledì ⁷	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2013 o che avrebbero dovuto approvarlo, non soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2012 o in acconto per il 2013, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013 ⁸ .
17 Mercoledì ⁷	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2013 o che avrebbero dovuto approvarlo, non soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2012, risultante dalla dichiarazione UNICO 2013, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013 (fino al 17.6.2013) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 18.6.2013 - 17.7.2013 ¹⁶ .
17 Mercoledì ⁷	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2013 o che avrebbero dovuto approvarlo, non soggetti agli studi di settore	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4% ¹⁸ .
17 Mercoledì ⁷	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, non soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2012 o in acconto per il 2013, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013 ⁸ .
17 Mercoledì ⁷	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, non soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2012, risultante dalla dichiarazione UNICO 2013, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013 (fino al 17.6.2013) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 18.6.2013 - 17.7.2013 ¹⁶ .
17 Mercoledì ⁷	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, non soggetti agli studi di settore	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4% ¹⁸ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
17 Mercoledì ⁷	IRPEF	Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES, che versano il saldo entro il 17 luglio	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, con la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti; – le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro¹⁹.
18 Giovedì	Contributi previdenziali	Committenti di prestazioni lavorative rese da soggetti titolari di partita IVA	Termine per adeguare i contratti in corso al 18.7.2012, in relazione alle nuove disposizioni in materia di presunzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ⁶¹ .
20 Sabato	IVA	Soggetti domiciliati o residenti fuori della UE, identificati in Italia, che prestano servizi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro	Presentazione in via telematica, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre solare precedente, e versamento della relativa imposta. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni ⁶² .
20 Sabato	IRPEF e IRES	Fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica periodica abilitati	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali che sono state effettuate nel trimestre aprile-giugno ⁶³ .
20 Sabato	IRES	Associazioni senza scopo di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali	Termine iniziale per presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la domanda per essere ammessi tra i soggetti beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali (es. esenzione dall'IRES, esclusione dalla qualifica di sostituti d'imposta), con riferimento al periodo d'imposta in corso ⁶⁴ .
20 Sabato	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni. Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 310,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale. È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni. Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa, comunque solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.
20 Sabato	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	Liquidazione del contributo dovuto per il trimestre precedente e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni. La dichiarazione trimestrale può essere presentata se il contributo annuo dovuto non supera i 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate); se tale importo non supera i 310,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni. Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa, comunque solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.
22 Lunedì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento a saldo per il periodo contabile maggio-giugno. L'eventuale credito è utilizzato in compensazione nei periodi contabili successivi ⁶⁵ .
22 Lunedì	Canone di concessione	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento del canone di concessione dovuto per il periodo contabile maggio-giugno ⁶⁶ .
25 Giovedì	Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia.
25 Giovedì	Contributi ENPALS	Aziende dello spettacolo e dello sport	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente ⁴⁵ .
25 Giovedì	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno ⁶⁷ .
25 Giovedì	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno ⁶⁷ .
25 Giovedì	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di giugno hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi ⁶⁷ .
28 Domenica	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Primo versamento per il periodo contabile luglio-agosto, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile marzo-aprile ⁶⁵ .
29 Lunedì	Imposte dirette	Società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio il 29 giugno	Deposito della copia del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle imprese ⁶⁸ .
29 Lunedì	IRPEF e IRES	Piccole e medie imprese in contabilità ordinaria che hanno approvato il bilancio il 29 giugno	Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico degli investimenti ambientali che permettono l'esclusione da tassazione di una quota del reddito, effettuati entro il 26.6.2012 ⁶⁹ .
30 Martedì	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese ⁷⁰ .
31 Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello 770/2013 Semplificato (eventualmente suddiviso in due parti) ⁷¹ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
31 Mercoledì	IRPEF	Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro)	Termine per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/2013 Semplificato ⁷¹ .
31 Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta	<p>Termine per regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'infedele presentazione del modello 770/2012 Semplificato relativo al 2011; – l'omessa effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, corrisposti nel 2012; – l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2012 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il versamento delle ritenute non versate, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; – la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa⁷².
31 Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello 770/2013 Ordinario ⁷³ .
31 Mercoledì	IRPEF	Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro)	Termine per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/2013 Ordinario ⁷³ .
31 Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta	<p>Termine per regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'infedele presentazione del modello 770/2012 Ordinario relativo al 2011; – l'omessa effettuazione delle ritenute o l'omessa applicazione delle imposte sostitutive relative a redditi di capitale e redditi diversi corrisposti (o maturati) nel 2012, nonché a contributi, premi e vincite, ecc.; – l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate nel 2012. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il versamento delle ritenute o delle imposte sostitutive non versate, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; – la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa⁷².
31 Mercoledì	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	Sostituti d'imposta	<p>Termine per trattenere dagli emolumenti di competenza del mese di luglio, corrisposti a lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale (modello 730/2013):</p> <ul style="list-style-type: none"> – il saldo dell'IRPEF dovuta per il 2012; – l'eventuale prima rata dell'IRPEF dovuta in acconto per il 2013; – l'addizionale regionale e comunale IRPEF ancora dovuta per il 2012;

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			<ul style="list-style-type: none"> – l'eventuale acconto dell'addizionale comunale IRPEF per il 2013; – l'eventuale prima rata della "cedolare secca sulle locazioni" dovuta in acconto per il 2013; – le altre somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi. <p>I versamenti a saldo e in acconto dovuti possono essere rateizzati.</p> <p>Se gli emolumenti corrisposti sono incipienti, la parte residua verrà trattenuta nei mesi successivi, applicando la prevista maggiorazione.</p> <p>Entro tale termine vanno anche effettuati gli eventuali rimborsi d'imposta risultanti dal modello 730-3.</p> <p>Se gli emolumenti di competenza di luglio vengono pagati ad agosto⁷⁴, le trattenute o i rimborsi devono avvenire in tale mese⁷⁴.</p>
31 Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 17 giugno	Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi ⁷⁵ .
31 Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro l'8 luglio, ovvero entro il 16 o 17 luglio	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi ⁷⁵ .
31 Mercoledì	Contributi previdenziali e premi INAIL	Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione	Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese ⁷⁶ .
31 Mercoledì	Contributi INPS	Datori di lavoro	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente ⁷⁷ .
31 Mercoledì	Contributi INPS	Datori di lavoro agricolo	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, concernente gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato (modello DMAG), relativa al trimestre aprile-giugno ⁷⁸ .
31 Mercoledì	Contributo INPS ex L. 335/95	Committenti e associanti in partecipazione	<p>Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> – collaboratori coordinati e continuativi; – lavoratori a progetto; – lavoratori autonomi occasionali; – venditori a domicilio; – associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; – altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95⁷⁷.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
31 Mercoledì	IRPEF e IRES	Preponenti di agenti e rappresentanti	Termine per: – consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre aprile-giugno; – pagare le suddette provvigioni ⁷⁹ .
31 Mercoledì	Imposte dirette e IVA	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: – di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti; – consegnate nel mese precedente ⁸⁰ .
31 Mercoledì	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni, comprese le cessazioni, o all'instaurazione di nuovi rapporti, intervenute nel mese precedente ⁸¹ .
31 Mercoledì	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati, relativi al mese precedente, riguardanti: – le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate; – qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li intrattengono ⁸² .
31 Mercoledì	IRPEF	Fondi sanitari integrativi ed enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale	Termine per presentare al Ministero della Salute, in via telematica, la domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'apposita Anagrafe dei fondi sanitari ⁸³ .
31 Mercoledì	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio ⁸⁴ .
31 Mercoledì	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori esteri in regime mensile	Presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nel mese precedente, distinti a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile ⁸⁵ .
31 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72	Termine finale di presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre aprile-giugno ¹ .
31 Mercoledì	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali"	Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati relative al mese di giugno ⁸⁶ .
31 Mercoledì	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali"	Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati relative al trimestre aprile-giugno ⁸⁶ .
31 Mercoledì	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali" e che nel mese di giugno hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale	Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati, appositamente contrassegnate, relative ai mesi di aprile, maggio e giugno. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi ⁸⁶ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
31 Mercoledì	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali"	Presentazione in via telematica delle comunicazioni rettificative o integrative delle comunicazioni presentate entro la fine del mese precedente ⁸⁶ .
31 Mercoledì	IVA	Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati	Termine per: – versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente; – presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata ⁸⁷ .
31 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA - Esercizio di imprese	Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'impresa ⁸⁸ , da riportare nell'apposita scheda carburanti mensile.
31 Mercoledì	IVA	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente ⁸⁹ .
31 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente ⁹⁰ .
31 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA con sedi secondarie	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.
31 Mercoledì	Accise	Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi	Termine per presentare la domanda per ottenere il credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" o dell'aumento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre aprile-giugno. Per usufruire dell'agevolazione occorre presentare un'apposita dichiarazione all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente, contenente i dati relativi ai veicoli, quelli dei rifornimenti di gasolio effettuati e le modalità di fruizione del credito (compensazione o rimborso) ⁹¹ .
31 Mercoledì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei dati relativi all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile maggio-giugno ⁹² .
31 Mercoledì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà ⁹³ .
31 Mercoledì	Addizionale del 6%	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in relazione al mese precedente: – delle vincite superiori a 500,00 euro; – dell'addizionale del 6% trattenuta ⁹⁴ .
31 Mercoledì	Canone RAI	Pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età	Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione dal canone RAI, a decorrere dal secondo semestre dell'anno in corso ⁹⁵ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
31 Mercoledì	Canone RAI	Possessori di apparecchi televisivi	Pagamento della seconda rata semestrale, ovvero della terza rata trimestrale, del canone di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno in corso ⁹⁶ .
31 Mercoledì	Contributo Antitrust	Società di capitali e cooperative, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro	Termine per il versamento del contributo per la copertura dell'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'anno successivo ⁹⁷ .

Avvertenze: si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo” (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall’art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, “il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 ha stabilito che “gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo”.

- 1 Si vedano l’art. 8 del DPR 14.10.99 n. 542, come modificato dall’art. 1 co. 215 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e dall’art. 10 co. 1 lett. a) n. 5 del DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, il DM 3.3.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 15.3.2008 n. 64) e il provv. Agenzia delle Entrate 20.3.2012 n. 42531 che ha approvato il nuovo modello TR e le relative istruzioni.
- 2 Si veda il DM 1.7.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 22.7.2010 n. 169).
- 3 Si vedano l’art. 30 della L. 23.12.94 n. 724, il DM 19.6.98 n. 259, le circ. Agenzia delle Entrate 14.6.2010 n. 32 e 11.6.2012 n. 23, nonché la ris. Agenzia delle Entrate 27.7.2012 n. 81.
- 4 Si vedano l’art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122, come modificato dall’art. 7 co. 2 lett. o) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 e dall’art. 23 co. 41 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 29.12.2011 n. 185905 e il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2013 che ha disposto l’ulteriore proroga del termine.
- 5 Si veda il DM 23.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 30.4.2007 n. 99).
- 6 Si vedano il DPR 13.3.2002 n. 69 (pubblicato sulla *G.U.* 19.4.2002 n. 92), il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002 (pubblicato sulla *G.U.* 28.11.2002 n. 279), l’art. 80 co. 37 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003), l’art. 39 co. 13-sexies del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326 e l’art. 2 co. 31 della L. 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria 2004).
- 7 Scadenza così stabilita sulla base della risposta all’interrogazione parlamentare del 30.5.2013 n. 5-00189. Per i contribuenti soggetti agli studi di settore, il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% scade il 20.8.2013.
- 8 Si veda l’art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435, come modificato dall’art. 37 co. 11 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.
- 9 Si vedano l’art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, il provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011 n. 55394, la ris. Agenzia delle Entrate 25.5.2011 n. 59, la circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2011 n. 26 e la circ. Agenzia delle Entrate 4.6.2012 n. 20.
- 10 Si vedano l’art. 13 della L. 23.12.2000 n. 388, il provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2001 (pubblicato sulla *G.U.* 22.3.2001 n. 68) e la circ. Agenzia delle Entrate 17.7.2003 n. 39 (§ 8).
- 11 Si vedano l’art. 2 co. 2 del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, il DM 21.11.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 26.11.2011 n. 276), la circ. Agenzia delle Entrate 28.2.2012 n. 4 e la ris. Agenzia delle Entrate 14.5.2012 n. 47.
- 12 Si vedano l’art. 19 co. 13 - 17 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, il provv. Agenzia delle Entrate 5.6.2012 n. 72442, la circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2012 n. 28, la ris. Agenzia delle Entrate 19.4.2013 n. 27 e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
- 13 Si vedano l’art. 19 co. 18 - 22 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, il provv. Agenzia delle Entrate 5.6.2012 n. 72442, la circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2012 n. 28, la ris. Agenzia delle Entrate 19.4.2013 n. 27 e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
- 14 Si vedano l’art. 18 co. 4 del DLgs. 9.7.97 n. 241 e l’art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435, come modificato dall’art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.
- 15 Si veda la ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173.
- 16 Si vedano l’art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542 e l’art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435, come modificato dall’art. 37 co. 11 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.

- 17 Si vedano l'art. 2 del DPR 31.5.99 n. 195, come modificato dall'art. 1 co. 411 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005), e la circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2005 n. 28. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 15 co. 6 del DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, il versamento può essere rateizzato (si vedano la ris. Agenzia delle Entrate 18.5.2010 n. 40 e la circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29, § 2.2).
- 18 Si vedano il DM 11.5.2001 n. 359 (pubblicato sulla *G.U.* 2.10.2001 n. 229), il DM 27.1.2005 n. 54 (pubblicato sulla *G.U.* 19.4.2005 n. 90) e la nota Min. Sviluppo economico 21.12.2012 n. 261118.
- 19 Si veda l'art. 2 del DPR 10.11.97 n. 445; l'applicazione di tale regime, in luogo degli ordinari versamenti mensili, è comunque facoltativa (C.M. 2.11.98 n. 165/E).
- 20 Si veda l'art. 16 del DM 31.5.99 n. 164, come modificato dall'art. 3 del DM 7.5.2007 n. 63 e dall'art. 42 co. 7-*quinquies* lett. a) del DL 30.12.2008 n. 207 convertito nella L. 27.2.2009 n. 14, nonché il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013 n. 23840. Proroga così stabilita, rispetto alla scadenza dell'1.7.2013 (in quanto il 30.6.2013 cade di domenica), dall'art. 1 co. 2 lett. b) del DPCM 29.5.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 31.5.2013 n. 126).
- 21 Si vedano la direttiva della Commissione europea 14.11.2011 n. 2011/90/UE e il provv. Banca d'Italia 28.3.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 8.4.2013 n. 82) che ha modificato il precedente provv. 29.7.2009.
- 22 Si vedano il provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2001 (pubblicato sulla *G.U.* 22.3.2001 n. 68) e la circ. Agenzia delle Entrate 2.10.2001 n. 86.
- 23 Si vedano il DM 18.12.2006 (pubblicato sulla *G.U.* 8.2.2007 n. 32) e il DM 7.2.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 16.4.2013 n. 89).
- 24 Si vedano l'art. 23 co. 46 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 e il DPCM 30.5.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 5.6.2012 n. 129).
- 25 Si vedano gli artt. 21, 21-*bis* e 23 del DPR 633/72 e l'art. 46 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificati o inseriti dall'art. 1 co. 325, 326 e 330 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013, e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
- 26 Si vedano l'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 1 co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013, e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
- 27 Si vedano l'art. 46 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 1 co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013, e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
- 28 Si veda l'art. 6 co. 4 del DPR 9.12.96 n. 695. Si segnala che l'art. 15 del DPR 7.12.2001 n. 435 ha eliminato l'obbligo di allegare, al registro dei corrispettivi, gli scontrini e le ricevute fiscali riepilogative giornaliere.
- 29 Si veda l'art. 6 co. 1 del DPR 9.12.96 n. 695, come modificato dall'art. 7 co. 2 lett. aa) n. 1 del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, entrato in vigore il 14.5.2011, che ha stabilito l'innalzamento del limite da 154,94 a 300,00 euro.
- 30 Si vedano l'art. 1 co. 429 - 432 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005), il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2009 e le circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2010 n. 2 e 23.2.2006 n. 8.
- 31 Si vedano l'art. 9 del DPR 30.12.99 n. 544 e la circ. Agenzia delle Entrate 24.4.2013 n. 9 (§ 1). Ai sensi dell'art. 3 del DM 11.2.97, il prospetto deve essere tenuto ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72; il co. 1 del suddetto art. 39 è stato sostituito dall'art. 8 co. 2 della L. 18.10.2001 n. 383, abolendo l'obbligo della bollatura iniziale dei libri e registri; per effetto del rinvio a tale disposizione, deve ritenersi che anche il prospetto in esame non debba più essere bollato, ma solo numerato progressivamente.
- 32 Si vedano l'art. 20 del DPR 600/73 e la ris. Agenzia delle Entrate 24.6.2010 n. 58. Ai sensi dell'art. 3 del DM 11.2.97, il prospetto deve essere tenuto ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72; il co. 1 del suddetto art. 39 è stato sostituito dall'art. 8 co. 2 della L. 18.10.2001 n. 383, abolendo l'obbligo della bollatura iniziale dei libri e registri; per effetto del rinvio a tale disposizione, deve ritenersi che anche il prospetto in esame non debba più essere bollato, ma solo numerato progressivamente.
- 33 Si vedano l'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241. Il versamento dell'IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore può essere rateizzato per effetto delle modifiche apportate all'art. 2 co. 2 del DPR 31.5.99 n. 195 dall'art. 15 co. 6 del DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102 (si vedano anche la ris. Agenzia delle Entrate 18.5.2010 n. 40 e la circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29, § 2.2). Ai sensi della circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4), in relazione ai contribuenti che beneficiano della proroga dei versamenti rimangono ferme le ordinarie scadenze delle rate successive alla prima. Gli interessi sono stati fissati al 4% annuo dall'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 15.6.2009 n. 136).
- 34 Si vedano l'art. 6 del DPR 14.12.99 n. 542 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241. Ai sensi della circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4), in relazione ai contribuenti che beneficiano della proroga dei versamenti rimangono ferme le ordinarie scadenze delle rate successive alla prima. Gli interessi sono stati fissati al 4% annuo dall'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 15.6.2009 n. 136).
- 35 Si vedano gli artt. 117 - 129 del TUIR e successive modifiche e il DM 9.6.2004 (pubblicato sulla *G.U.* 15.6.2004 n. 138). Il modello per comunicare l'opzione è stato approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2004, come modificato dal provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2009.
- 36 Si vedano l'art. 19 co. 6-11 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, il provv. Agenzia delle Entrate 5.6.2012 n. 72442, la circ. Agenzia delle Entrate 5.7.2012 n. 29 e la ris. Agenzia delle Entrate 9.2.2012 n. 14.

- 37 Si vedano l'art. 1 co. 491-500 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), il DM 21.2.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 28.2.2013 n. 50) come modificato dal DM 18.3.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 27.3.2013 n. 73), il provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2013 n. 26948, la delibera CONSOB 13.3.2013 n. 18494 e il provv. Agenzia delle Entrate 29.3.2013 n. 40010.
- 38 Si veda l'art. 1 del DLgs. 28.9.98 n. 360, come modificato dall'art. 1 co. 142 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) e dall'art. 13 co. 16 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214.
- 39 Ai sensi dell'art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche, nel 2013 nei confronti degli iscritti alla Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 si applicano le aliquote del 27,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%), per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati e del 20% (prima 18%), per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (si veda la circ. INPS 12.2.2013 n. 27). Si ricorda che l'incremento del contributo assistenziale dallo 0,50% allo 0,72% è avvenuto ad opera del DM 12.7.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 23.10.2007 n. 247), a seguito dell'estensione delle tutele relative all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (si vedano i chiarimenti forniti dal messaggio INPS 9.11.2007 n. 27090).
- 40 L'art. 2 co. 12 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) ha modificato l'art. 25-*bis* co. 6 del DPR 600/73, prevedendo una deduzione forfetaria delle spese pari al 22%; la circ. INPS 27.2.2003 n. 42 ha chiarito che la nuova base imponibile per l'applicazione della ritenuta fiscale si applica anche ai fini contributivi, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DM 2.5.96 n. 281. Il limite di 5.000,00 euro è stato introdotto dall'art. 44 co. 2 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326 e vale come fascia di esenzione (circ. INPS 6.7.2004 n. 103), al netto della suddetta deduzione forfetaria del 22% (messaggio INPS 2.5.2005 n. 17078). Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 41 Per le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, si veda l'art. 1 della L. 3.8.98 n. 315. Per gli assegni di ricerca, si vedano l'art. 22 della L. 30.12.2010 n. 240, che dal 2011 ha sostituito l'art. 51 co. 6 della L. 27.12.97 n. 449 (espressamente abrogato dall'art. 29 co. 11 della stessa L. 240/2010), e la circ. INPS 28.12.2011 n. 165. Per quanto riguarda gli assegni relativi alle attività di tutoraggio, si vedano l'art. 1 del DL 9.5.2003 n. 105 convertito nella L. 11.7.2003 n. 170, l'art. 4 co. 104 della L. 24.12.2003 n. 350 e l'art. 14 co. 8-*ter* del DL 14.3.2005 n. 35 convertito nella L. 14.5.2005 n. 80. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 42 Si veda la L. 16.7.97 n. 230. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 43 L'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 per gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro è stato introdotto dall'art. 43 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, come modificato dall'art. 1 co. 157 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005). Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 44 L'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 è stato introdotto dall'art. 44 co. 2 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 45 L'art. 21 del DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'1.1.2012, ha soppresso l'ENPALS e previsto l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS; conseguentemente, presso l'INPS è stata costituita l'apposita "Gestione ex ENPALS" (si veda la circ. INPS 13.1.2012 n. 3).
- 46 Si veda l'art. 6 del DPR 30.12.99 n. 544.
- 47 Si veda l'art. 14-*bis* del DPR 26.10.72 n. 640. Gli imponibili forfetari medi per le singole categorie di apparecchi sono stati stabiliti dal DM 2.2.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 16.2.2009 n. 38) e dal DM 10.3.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 26.3.2010 n. 71).
- 48 Si vedano l'art. 1 co. 481 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), il DPCM 22.1.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 29.3.2013 n. 75), la circ. Min. lavoro e politiche sociali 3.4.2013 n. 15, la circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2013 n. 11 e la ris. Agenzia delle Entrate 8.7.2008 n. 287.
- 49 Si vedano l'art. 33 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 23 co. 50-*bis* e 50-*ter* del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, la ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 1, la circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2011 n. 4, la ris. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 31 e la circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 15).
- 50 Si vedano l'art. 25-*ter* del DPR 29.9.73 n. 600, inserito dall'art. 1 co. 43 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), la ris. Agenzia delle Entrate 5.2.2007 n. 19 che ha approvato i codici tributo, la circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2007 n. 7, le ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2007 n. 99 e 25.10.2007 n. 306.
- 51 Si vedano l'art. 2 co. 3 del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, il DM 12.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 14.11.2011 n. 265), il DM 16.12.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 31.12.2011 n. 304) e la ris. Agenzia delle Entrate 29.2.2012 n. 20.
- 52 Si vedano l'art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 23 co. 8 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2010, la ris. Agenzia delle Entrate 30.6.2010 n. 65, la circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2010 n. 40, le ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 2 e 3 e 18.4.2011 n. 46.
- 53 Con l'art. 32-*bis* del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, è stato previsto un nuovo regime di applicazione dell'"IVA per cassa", in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, previa opzione da parte del contribuente. Il differimento dell'esigibilità è,

tuttavia, limitato nel tempo, essendo previsto che l'imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo che, anteriormente a tale termine, il cessionario/committente venga assoggettato a procedure concorsuali. L'opzione per l'"IVA per cassa" comporta altresì che il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Le disposizioni attuative del nuovo regime dell'"IVA per cassa" sono state emanate con il DM 11.10.2012, il quale ha altresì stabilito la decorrenza della nuova disciplina dalle operazioni effettuate dall'1.12.2012, e con il provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2012 n. 165764; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 26.11.2012 n. 44 e 15.2.2013 n. 1 (§ 3).

54 L'art. 11 co. 1 del DPR 7.12.2001 n. 435 ha eliminato l'obbligo di indicare, in un'apposita sezione dei registri di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 633/72 (registri delle fatture emesse o dei corrispettivi), gli elementi necessari per il calcolo dell'IVA; tuttavia, il contribuente, qualora richiesto dall'Amministrazione finanziaria, è tenuto a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. La suddetta disposizione ha, inoltre, eliminato l'obbligo di annotazione, sui registri IVA, degli estremi dell'attestazione relativa all'avvenuto versamento.

55 Si vedano l'art. 8 della L. 18.6.98 n. 192 e la C.M. 18.2.99 n. 45/E.

56 Si vedano l'art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 11.1.2008 n. 9), l'art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 e il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820.

57 Si veda l'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 29.12.83 n. 746 convertito nella L. 27.2.84 n. 17, come modificato dall'art. 1 co. 381 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005). L'art. 1 co. 4 del DL 2.3.2012 n. 16, convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, ha ulteriormente modificato la norma in esame, stabilendo che la comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute debba avvenire "entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta". Come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2012 n. 82, "il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l'adempimento. Resta ferma, quindi, la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d'intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata". Il modello per effettuare la comunicazione in esame rimane quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2005; come chiarito dalla suddetta risoluzione, il campo "Periodo di riferimento" può essere compilato indicando esclusivamente l'anno di riferimento, sia nell'ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell'operazione non imponibile, sia nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni.

58 Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, come modificato dall'art. 56 co. 1 del DL 24.1.2012 n. 1 convertito nella L. 24.3.2012 n. 27, dall'art. 4 co. 5 del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44 e dall'art. 10 co. 4 del DL 8.4.2013 n. 35, gli artt. 1 e 2 del DL 21.5.2013 n. 54, il provv. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 53909, il DM 23.11.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 30.11.2012 n. 280) che ha approvato il modello di bollettino postale, il DM 18.4.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 26.4.2013 n. 97), le circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF, 29.4.2013 n. 1/DF e 23.5.2013 n. 2/DF, la ris. Min. Economia e Finanze 28.3.2013 n. 5/DF, le "Linee Guida" Min. Economia e Finanze 11.7.2012 e le ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35 e 21.5.2013 n. 33.

59 La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto dell'art. 1 co. 20 e 22 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), che ha modificato l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, a decorrere dalle violazioni commesse dall'1.2.2011. Inoltre, si segnala che l'art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, modificando l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, ha ridotto le sanzioni applicabili ai ritardati versamenti che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge (le sanzioni variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo al 28% per 14 giorni di ritardo); se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso (c.d. "ravvedimento *sprint*"), tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo (diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo e del 2,8% per 14 giorni di ritardo); in pratica, la sanzione ridotta del 3% si applica solo più ai ravvedimenti che vengono effettuati tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento; peraltro, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è possibile effettuare il "ravvedimento *sprint*" versando l'imposta entro 14 giorni dalla scadenza e i relativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni. Con il DM 12.12.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 15.12.2011 n. 291), il tasso di interesse legale è stato stabilito al 2,5%, a decorrere dall'1.1.2012, rispetto all'1,5% in vigore fino al 31.12.2011.

60 Si vedano l'art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 11.1.2008 n. 9), l'art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820, la circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2012 n. 17 e la ris. Agenzia delle Entrate 25.5.2012 n. 52.

61 Si veda l'art. 69-bis del DLgs. 10.9.2003 n. 276, inserito dall'art. 1 co. 26 della L. 28.6.2012 n. 92, come modificato dall'art. 46-bis co. 1 lett. c) DL 22.6.2012 n. 83 convertito nella L. 7.8.2012 n. 134.

62 Si vedano l'art. 74-quinquies del DPR 633/72, inserito dal DLgs. 1.8.2003 n. 273 (pubblicato sulla *G.U.* 3.10.2003 n. 230), il provv. Agenzia delle Entrate 8.10.2003 (pubblicato sulla *G.U.* 13.10.2003 n. 238) e il decreto Agenzia delle Entrate 19.11.2003 (pubblicato sulla *G.U.* 28.11.2003 n. 277).

63 Si vedano i provv. Agenzia delle Entrate 28.7.2003 (pubblicato sulla *G.U.* 23.9.2003 n. 221) e 16.5.2005 (pubblicato sulla *G.U.* 30.5.2005 n. 124), come modificato dal provv. 18.12.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 3.1.2008 n. 2) e dal provv. 29.3.2010.

64 Si vedano l'art. 1 co. 185 - 187 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), il DM 8.11.2007 n. 228 e il provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 27.12.2007 n. 299). Il termine finale scade il 20.9.2013.

- 65 Si vedano l'art. 39 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, l'art. 1 co. 531 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006), come modificato dall'art. 38 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, l'art. 30-*bis* co. 1 - 2 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 22, il DM 12.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 18.4.2007 n. 90), il DM 1.7.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 22.7.2010 n. 169), il DM 12.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 14.11.2011 n. 265), il DM 12.3.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 23.5.2012 n. 119), la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2005 n. 21 e la nota dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 2.3.2009 prot. n. 8167. In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo quanto stabilito dal DM 23.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 30.4.2007 n. 99).
- 66 Si vedano l'art. 1 co. 530 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006), come modificato dall'art. 38 co. 8 lett. a) del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, il DM 12.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 18.4.2007 n. 90) che ha modificato le modalità di assolvimento del PREU e il DM 4.7.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 13.7.2007 n. 161) che ha modificato le modalità di assolvimento del canone di concessione.
- 67 Si vedano i DLgs. 11.2.2010 n. 18, il DM 22.2.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 5.3.2010 n. 53), la determinazione Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778, la circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2010 n. 14, la determinazione Agenzia delle Dogane 7.5.2010 n. 63336, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2010 n. 36 e la circ. Agenzia delle Entrate 6.8.2010 n. 43.
- 68 Si veda l'art. 2435 c.c.; in generale, il termine di deposito è stabilito entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.
- 69 Si vedano l'art. 6 co. 13 - 19 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001), l'art. 23 co. 7 del DL 22.6.2012 n. 83 convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, che ha abolito l'agevolazione in esame a decorrere dal 26.6.2012, e la comunicazione Min. Sviluppo economico 8.2.2013. In generale, l'adempimento è stabilito entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale.
- 70 Il termine è stato prorogato da 20 a 30 giorni per effetto dell'art. 68 della L. 21.11.2000 n. 342; si vedano anche i chiarimenti forniti dalla C.M. 16.11.2000 n. 207/E (§ 2.2.9). Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011 è stata approvata la nuova versione del modello 69 e il nuovo modello SIRIA, per la registrazione del contratto di locazione e per esercitare la facoltà di opzione, da parte del locatore persona fisica, per la "cedolare secca sugli affitti", che sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, nonché sulle relative proroghe; se, invece, tale opzione non viene esercitata, è possibile utilizzare per la registrazione il modello semplificato IRIS, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 14.7.2011. Qualora il contratto di locazione o affitto sia già stato registrato prima dell'1.7.2010, nel termine di 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta di registro occorre presentare all'Agenzia delle Entrate il modello CDC, o il nuovo modello 69 approvato con il suddetto provvedimento, al fine di comunicare i dati catastali degli immobili.
- 71 Si veda l'art. 4 co. 3-*bis* del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 42 co. 7-*ter* lett. e) del DL 30.12.2008 n. 207 convertito nella L. 27.2.2009 n. 14.
- 72 Si vedano l'art. 4 del DPR 22.7.98 n. 322 e l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.
- 73 Si veda l'art. 4 co. 4-*bis* del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 1 co. 217 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008).
- 74 Si vedano l'art. 19 del DM 31.5.99 n. 164, come modificato dall'art. 42 co. 7-*quinqies* del DL 30.12.2008 n. 207 convertito nella L. 27.2.2009 n. 14, e la circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2013 n. 14.
- 75 Si vedano l'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241. Ai sensi della circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4), in relazione ai contribuenti che beneficiano della proroga dei versamenti rimangono ferme le ordinarie scadenze delle rate successive alla prima. Gli interessi sono stati fissati al 4% annuo dall'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 15.6.2009 n. 136).
- 76 Si vedano gli artt. 39 e 40 del DL 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133, come modificati dall'art. 40 co. 4 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214 e dall'art. 19 del DL 9.2.2012 n. 5 convertito nella L. 4.4.2012 n. 35, il DM 9.7.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 18.8.2008 n. 192), la circ. Min. Lavoro 21.8.2008 n. 20, il *vademecum* del Min. Lavoro disponibile sul sito Internet www.lavoro.gov.it, le note Min. Lavoro 30.10.2008 n. 15109, 3.12.2008 n. 17292 e 7.1.2009 n. 102, le note INAIL 10.9.2008 n. 7095, 19.9.2008 n. 7357, 9.12.2008 n. 9159 e 7.1.2009 n. 137, l'interpello Min. Lavoro 13.12.2011 n. 47 e la circ. Min. Lavoro 16.2.2012 n. 2.
- 77 Si vedano l'art. 44 co. 9 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, i messaggi INPS 25.11.2009 n. 27172, 5.2.2010 n. 3872, 25.8.2011 n. 16744, 22.11.2011 n. 21947 e 6.6.2012 n. 9668, le circ. INPS 15.1.2010 n. 7, 28.1.2011 n. 13, 8.2.2011 n. 28 e 7.8.2012 n. 105.
- 78 Si vedano l'art. 01 co. 6 del DL 10.1.2006 n. 2 convertito nella L. 11.3.2006 n. 81 e la circ. INPS 19.10.2006 n. 115.
- 79 Si veda l'art. 1749 c.c.
- 80 Si vedano l'art. 32 del DPR 600/73, l'art. 51 del DPR 633/72, il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2005 (pubblicato sul S.O. n. 6 alla *G.U.* 10.1.2006 n. 7), il provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2007 (pubblicato sul S.O. n. 244 alla *G.U.* 24.11.2007 n. 274), la determinazione Agenzia delle Dogane 4.7.2011 n. 63763, il provv. Min. Economia e Finanze 11.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 24.10.2011 n. 248) e il provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175022.
- 81 Si vedano l'art. 7 del DPR 29.9.73 n. 605, l'art. 37 co. 4 e 5 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, il provv. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 (pubblicato sul S.O. n. 38 alla *G.U.* 15.2.2007 n. 38), il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2010, i provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175022 e n. 175033.
- 82 Si vedano l'art. 7 del DPR 29.9.73 n. 605, come modificato dall'art. 63 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, il provv. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 (pubblicato sul S.O. n. 38 alla *G.U.* 15.2.2007 n. 38), il provv. Agenzia delle Entrate 29.2.2008, il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2010, i provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175022 e n. 175033.

- 83 Si vedano il DM 31.3.2008 (pubblicato sulla *GU* 18.6.2008 n. 141) e il DM 27.10.2009 (pubblicato sulla *GU* 16.1.2010 n. 12).
- 84 Si vedano l'art. 9 della L. 29.10.61 n. 1216, il DM 15.7.2010 (pubblicato sulla *GU* 9.9.2010 n. 211) che ha esteso il regime dei versamenti unificati e della compensazione con il modello F24 Accise, la ris. Agenzia delle Entrate 22.10.2010 n. 109 che ha approvato i relativi codici tributo e la ris. Agenzia delle Entrate 21.2.2011 n. 19.
- 85 Si vedano gli artt. 4-*bis* e 9 della L. 29.10.61 n. 1216, l'art. 17 del DLgs. 6.5.2011 n. 68 e il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2013 n. 51954, con il quale è stato approvato il nuovo modello di denuncia.
- 86 Si vedano l'art. 1 co. 1 - 3 del DL 25.3.2010 n. 40 convertito nella L. 22.5.2010 n. 73, il DM 30.3.2010 (pubblicato sulla *GU* 16.4.2010 n. 88), il DM 5.8.2010 (pubblicato sulla *GU* 17.8.2010 n. 191), il provv. Agenzia delle Entrate 28.5.2010 che ha approvato il modello di comunicazione, il provv. Agenzia delle Entrate 5.7.2010 che ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, le circ. Agenzia delle Entrate 21.10.2010 n. 53, 28.10.2010 n. 54, 28.1.2011 n. 2 e 21.6.2011 n. 28 (§ 2), nonché le ris. Agenzia delle Entrate 29.11.2010 n. 121 e 6.7.2011 n. 71. L'art. 2 co. 8 del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, modificando l'art. 1 co. 1 del suddetto DL 40/2010, ha stabilito che l'obbligo di comunicazione sussiste se le operazioni sono di importo superiore a 500,00 euro.
- 87 Si veda l'art. 49 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 1 co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013.
- 88 Si veda l'art. 4 del DPR 10.11.97 n. 444. Peraltro, si segnala che l'art. 7 co. 2 lett. p) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, entrato in vigore il 14.5.2011, inserendo il nuovo co. 3-*bis* all'art. 1 del suddetto DPR 444/97, ha stabilito che non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2012 n. 42 e 15.2.2013 n. 1 (§ 6.1).
- 89 Si vedano l'art. 1 della L. 17.1.2000 n. 7 e il provv. UIC 14.7.2000 (pubblicato sulla *GU* 5.8.2000 n. 182) che ha anche approvato la relativa modulistica. Il limite di 12.500,00 euro è stato stabilito dal DM 17.10.2002 (pubblicato sulla *GU* 11.12.2002 n. 290), rispetto al precedente limite di 10.329,14 euro. Si segnala, infatti, che l'art. 62 del DLgs. 21.11.2007 n. 231 ha stabilito, a decorrere dall'1.1.2008, la soppressione dell'UIC e il passaggio delle relative competenze alla Banca d'Italia.
- 90 Si vedano gli artt. 21 e 21-*bis* del DPR 633/72, come modificati o inseriti dall'art. 1 co. 325 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013, e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
- 91 Si vedano il DPR 9.6.2000 n. 277, come modificato dall'art. 61 del DL 24.1.2012 n. 1 convertito nella L. 24.3.2012 n. 27 e dall'art. 3 co. 13-*ter* del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, l'art. 2 co. 57 - 58 del DL 3.10.2006 n. 262 convertito nella L. 24.11.2006 n. 286, la C.M. 20.6.2000 n. 125/D, la circ. Agenzia delle Dogane 20.6.2001 n. 26, le note Agenzia delle Dogane 4.1.2012 n. 771, 30.1.2012 n. 11181, 24.2.2012 n. 22756, 26.3.2012 n. 37909, 20.4.2012 n. 45963, 31.5.2012 n. 62488 e 22.6.2012 n. 78201, le note Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 28.12.2012 n. 151656 e 26.3.2013 n. 36996.
- 92 Si vedano il DM 6.8.2007 (pubblicato sulla *GU* 22.8.2007 n. 194) e il DM 4.10.2007 (pubblicato sulla *GU* 23.10.2007 n. 247).
- 93 Si veda il DM 23.4.2007 (pubblicato sulla *GU* 30.4.2007 n. 99).
- 94 Si vedano l'art. 2 co. 3 del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, il DM 12.10.2011 (pubblicato sulla *GU* 14.11.2011 n. 265) e il DM 16.12.2011 (pubblicato sulla *GU* 31.12.2011 n. 304).
- 95 Si vedano l'art. 1 co. 132 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e la circ. Agenzia delle Entrate 20.9.2010 n. 46.
- 96 Si veda il R.D. 21.2.38 n. 246, convertito dalla L. 4.6.38 n. 880, e successive modifiche ed integrazioni. Gli importi dovuti per il 2013 sono stati stabiliti dal DM 20.12.2012 (pubblicato sulla *GU* 23.1.2013 n. 19).
- 97 Si vedano l'art. 10 co. 7-*ter* e 7-*quater* della L. 10.10.90 n. 287, inseriti dall'art. 5-*bis* del DL 24.1.2012 n. 1 convertito nella L. 24.3.2012 n. 27.